

SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I., AL FINE DI CONDIVIDERE UN ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI SOCI DI GESEM SRL VOLTO A INDIVIDUARE NELLA STESSA SOCIETÀ IN HOUSE L'ORGANO OPERATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 37, COMMA 4 LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO, N. 50 DEL 2016.

L'anno duemiladiciannove, il giorno xxxxxxxx del mese di xxxxxxxx, in Lainate presso la sede amministrativa di GeSeM Srl in Viale Rimembranze, 13, fra:

IL COMUNE DI ARESE - RAPPRESENTATO DAL SINDACO MICHELA PALESTRA,
IL COMUNE DI LAINATE - RAPPRESENTATO DAL SINDACO ALBERTO LANDONIO,
IL COMUNE DI NERVIANO - RAPPRESENTATO DAL SINDACO MASSIMO COZZI,
IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE - RAPPRESENTATO DAL SINDACO VINCENZO MAGISTRELLI,
IL COMUNE DI PREGNANA MILANESE - RAPPRESENTATO DAL SINDACO ANGELO BOSANI,
IL COMUNE DI RHO - RAPPRESENTATO DAL SINDACO PIETRO ROMANO,
IL COMUNE DI VANZAGO - RAPPRESENTATO DAL SINDACO GUIDO SANGIOVANNI.

Ciascuno, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni di consiglio comunale:

Arese: n. x del xx/xx/2019

Lainate: n. x del xx/xx/2019

Nerviano: n. x del xx/xx/2019

Pogliano milanese: n. x del xx/xx/2019

Pregnana milanese: n. x del xx/xx/2019

Rho: n. x del xx/xx/2019

Vanzago: n. xx del xx/xx/2019

PREMESSO CHE:

1. l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabiliva che: *“I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del dlgs 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.”*;
2. l'ANAC ha espresso il proprio indirizzo in merito alla suddetta norma nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, in cui al punto 3.2 e ha disposto che: *quanto alla possibilità che le società strumentali interamente partecipate*

dai comuni possano ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3-bis dell'art. 33, per la gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici in modo centralizzato da parte dei comuni soggetti al relativo obbligo, si osserva quanto segue: esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facente parte delle suddette forme, possono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3-bis dell'art. 33"

3. l'art. 37 comma 4 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 dispone che: *Se la Stazione Appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede (all'acquisizione di forniture di servizi e lavori) secondo una delle seguenti modalità:*
 - a. *omissis;*
 - b. *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*

PREMESSO INOLTRE CHE:

1. la società a totale partecipazione pubblica GeSeM S.r.l. con sede legale in Arese, Piazza Salvo D'Acquisto, 2 - codice fiscale 03749850966 - è stata costituita in data 2/01/2003;
2. i soci di GeSeM S.r.l. sono attualmente i seguenti Enti locali, elencati con indicazione della quota di capitale attualmente detenuta:

socio	percentuale di partecipazione
Comune di Arese	27,6
Comune di Lainate	27,6
Comune di Nerviano	21,6
Comune di Pogliano Milanese	9,5
Comune di Pregnana Milanese	2,05
Comune di Rho	9,6
Comune di Vanzago	2,05

3. la normativa comunitaria vigente stabilisce che gli Enti locali, anche in forma associata, possono affidare a Soggetti terzi la gestione di servizi mediante il modello dell' "in house", vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale, esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;
4. in virtù delle clausole indicate nello statuto sociale, la società presenta gli elementi dell'organismo in house providing, così come individuato dall'art. 16 del Dlgs. 175/16 e dell'art. 4 del Dlgs. 50/2016.

In questo scenario, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs. 175/2016, la società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con i soci, e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. Inoltre l'ottanta per cento del fatturato della stessa società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai Comuni soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5. ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - T.U.E.L., gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero “la delega di funzioni” da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli Enti deleganti;
6. GeSeM S.r.l. è titolare della gestione dei seguenti servizi per conto dei Comuni soci:
 - a) controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana integrato;
 - b) gestione del servizio di riscossione di tutte le entrate tributarie (incluse alcune entrate extra tributarie), inclusa la riscossione coattiva;
 - c) gestione del servizio di pubbliche affissioni;
 - d) gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di beni e di aree dei Comuni soci, in maniera differenziata per ogni singolo Comune socio;
7. ai sensi delle precitate disposizioni, GeSeM S.r.l. può rappresentare, per conto dei Comuni soci, il Soggetto operativo al quale affidare le funzioni di Ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in relazione ai servizi ad essa affidati;
8. i Soci intendono ora definitivamente confermare la funzione della società quale “Soggetto operativo” dei Comuni partecipanti per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in relazione e limitatamente ai servizi ad essa affidati, mediante la sottoscrizione della presente convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche convenzione).

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1) I Comuni sopra indicati individuano in GeSeM Srl il Soggetto operativo degli stessi Comuni soci, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'“accordo consortile” ex art. 37 comma 4 lettera b) del Dlgs n. 50/2016, al quale attribuire ogni potere funzionale all'espletamento delle procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, esclusivamente connessi ai servizi alla stessa società affidati ed indicati al punto 6 delle premesse.

Articolo 2 – Durata, rinnovo e vicende modificative della convenzione

- 1) I soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31.12.2022, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione: da tale data la convenzione è efficace nei confronti dei singoli soci sottoscrittori.
- 2) E' escluso il tacito rinnovo della presente convenzione. L'eventuale proroga o rinnovo della convenzione potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori della convenzione ed espressa per iscritto;
- 3) La risoluzione anticipata della convenzione potrà essere assunta per il tramite della volontà espressa in forma scritta da tutti i sottoscrittori della presente. All'atto della risoluzione consensuale verranno definite la relativa decorrenza e le garanzie finanziarie per gli impegni assunti da GeSeM Srl per conto dei Comuni.
- 4) Ciascun Comune al venir meno dell'affidamento del/i servizio/i ovvero alla scadenza o alla revoca dell'affidamento dello/degli stesso/i può recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con un preavviso di mesi due; la volontà di recesso dovrà essere comunicata via pec o raccomandata a.r. in forma scritta a tutti i Comuni soci ovvero al Comune di cui all'art. 6; l'Ente recedente è comunque tenuto ad onorare le obbligazioni già assunte nel suo interesse e per il tramite di GeSeM Srl fino alla loro naturale scadenza.
- 5) Eventuali modificazioni della presente convenzione, salve quelle derivanti da eventuale recesso ex comma 4 e riguardanti la composizione soggettiva, potranno avvenire solamente per volontà di tutti soci sottoscrittori della convenzione e con le medesime forme e procedure per l'approvazione della convenzione stessa.

Articolo 3 – Finalità della convenzione.

- 1) L'azione degli enti convenzionati deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) miglioramento della qualità dei servizi;
 - b) rispetto dei termini e miglioramento degli stessi, ove possibile;
 - c) rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento con eliminazione di tutti gli adempimenti superflui e conseguente semplificazione dei procedimenti;
 - e) uniformità delle procedure e della modulistica.

Articolo 4 – Funzioni attività e compiti di GeSeM Srl

- 1) L'ambito di operatività di GeSeM Srl – quale soggetto operativo dell'accordo dei Comuni ex. Art. 37, comma 3 lettera b) del codice dei contratti – è relativo all'affidamento di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e di servizi relativamente agli ambiti operativi societari affidati a GeSeM Srl dai singoli Comuni soci.

- 2) Sono incluse nell'ambito di applicazione della presente convenzione anche le acquisizioni in economia e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 36 del codice dei contratti pubblici, che siano inferiori ad euro 40.000,00, laddove si dovessero rendere necessarie per l'espletamento dei servizi affidati.
- 3) La presente convenzione non si applica:
 - a) alle procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura;
 - b) al conferimento di incarichi professionali, ivi compresi i patrocini legali, e consulenze intese come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e seguenti del dlgs n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - c) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli comuni soci in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri;
- 4) La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gare (C.I.G.);
- 5) Le attività ed i poteri attribuiti a GeSeM S.r.l., da parte dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, consistono e sono finalizzate alla gestione dell'intera procedura di gara ed in particolare:
 - a) redazione del capitolato speciale d'appalto e del relativo schema di contratto, i quali dovranno in ogni caso ricevere il preventivo assenso formale dei Comuni convenzionati;
 - b) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG (richiesta Codice Identificativo di Gara – CIG, art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 136/2010);
 - c) redazione, approvazione e pubblicazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara ed attuazione dei connessi obblighi normativi (comunicazione dei dati all'Anac, ivi inclusa la comunicazione dei dati per l'inserimento all'interno delle annotazioni riservate, comunicazioni dei dati relativi all'avvalimento, ecc.);
 - d) redazione della lettera d'invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - e) nomina e presidenza della commissione di gara in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e costituzione del seggio di gara nelle procedure con l'utilizzo del prezzo più basso;
 - f) gestione di tutte le attività afferenti lo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - g) valutazione delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale;

- h) verifica del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - i) in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva sulla base dei criteri di valutazione preventivamente concordati dai Comuni interessati;
 - j) accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - k) aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - l) acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;
 - m) esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
 - n) versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
 - o) svolgimento di tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG presso l'Osservatorio Regione Lombardia.
- 6) In relazione a procedure di gara riguardanti lavori, GeSeM S.r.l. dovrà inoltre:
- a) redigere il progetto esecutivo dell'opera;
 - b) sottoporlo al comune socio prima della messa a gara ;
 - c) ricevere da questo l'atto di approvazione del progetto messo a gara;
- 7) Restano in capo ad ogni singolo comune socio tutte le attività tecnico-amministrative in genere non riconducibili a quelle poste in capo a GeSeM Srl dalla presente convenzione.
- 8) Nell'espletamento delle sue funzioni, GeSeM Srl opererà nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 9) GeSeM Srl dovrà inserire nella documentazione di gara le pertinenti clausole in applicazione dei Codici di comportamento, dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Protocolli di legalità vigenti per i Comuni convenzionati.

Articolo 5 – Corrispettivi per le funzioni svolte.

- 1) Le spese, i costi sostenuti, nonché il corrispettivo spettante a GeSeM Srl per l'espletamento delle sue funzioni, sono inclusi nei piani finanziari relativi ai servizi resi ai Comuni soci ovvero nei contratti di servizio relativi alla gestione delle manutenzioni ovvero di volta in volta stabiliti Comuni Soci

Art. 6 – Comune Capo Convenzione

- 1) Il Comune di Lainate svolge le funzioni di Ente Capo fila ai fini della presente Convenzione.
- 2) Il Comune Capo Convenzione, per il tramite del relativo Sindaco, svolge funzioni di impulso e coordinamento per ogni opportuna iniziativa volta al perseguimento delle finalità perseguite dalla

presente convenzione; l'Ente è altresì competente a ricevere la comunicazione di recesso unilaterale disciplinata dall'art. 2 con effetti nei confronti di tutti gli Enti associati.

Art. 7 – Contenzioso

- 1) In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestiti da GeSeM Srl essa collabora con i Comuni associati fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa la documentazione di gara richiesta dai Legali incaricati della difesa o dal Comune associato.
- 2) In una ottica di contenimento delle spese, i Comuni associati adottano, di norma, il criterio della costituzione in giudizio solo da parte del Comune nel cui interesse la procedura di gara è stata avviata.
- 3) L'esito del contenzioso è comunicato dal Comune associato a GeSeM Srl al fine di consentire alla stessa:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari per la composizione delle Commissioni giudicatrici.
- 4) GeSeM Srl adotta il verbale di accertata violazione amministrativa (Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.) conseguente all'avvio del procedimento di regolarizzazione e integrazione della documentazione amministrativa ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi delle sanzioni spettano al Comune nel cui interesse è indetta la procedura di gara che provvederà a indicare a GeSeM Srl gli estremi di conto corrente sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti e l'avvenuto versamento da parte degli Operatori. Nel caso di gare d'appalto espletate nell'interesse di tutti i Comuni associati, il rimborso di quanto introitato a titolo di sanzioni amministrative, viene ripartito sulla base degli importi posti a base d'asta.

Articolo 8 – Registrazione.

- 1) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

COMUNE DI ARESE

IL SINDACO

COMUNE DI LAINATE

IL SINDACO

COMUNE DI NERVIANO

IL SINDACO

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

IL SINDACO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

IL SINDACO

COMUNE DI RHO

IL SINDACO

COMUNE DI VANZAGO

IL SINDACO

GeSeM Srl sottoscrive la presente convenzione per presa atto ed accettazione di quanto ivi contenuto, in virtu' del mandato ricevuto da tutti i soci per l'espletamento dei compiti ad essa affidati

LA SOCIETÀ GESEM S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO
